

Oggetto:	Regolamento didattico di Ateneo		
N. o.d.g.: 4.1	S.A. 20.11.2018	Verbale n. 12/2018	UOR: Area Affari generali e legali

	<i>qualifica</i>	<i>nome e cognome</i>	<i>presenze</i>
1	Rettore – Presidente	Francesco Adornato	P
2	Direttrice Dip.to Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo	Lorella Giannandrea	P
3	Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	Carlo Pongetti	AG
4	Direttore Dip.to Giurisprudenza	Stefano Pollastrelli	P
5	Direttrice Dip.to Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali	Elisabetta Croci Angelini	P
6	Direttore Dip.to Economia e diritto	Stefano Perri	P
7	Rappresentante professori di prima fascia	Anna Ascenzi	P
8	Rappresentante professori di prima fascia	Ermanno Calzolaio	P
9	Rappresentante professori di prima fascia	Francesca Chiusaroli	P
10	Rappresentante professori di seconda fascia	Katia Giusepponi	P
11	Rappresentante professori di seconda fascia	Carla Canullo	P
12	Rappresentante ricercatori	Alessia Bertolazzi	P
13	Rappresentante ricercatori	Filippo Olivelli	P
14	Rappresentante studenti	Enrico Maria Giambuzzi	P
15	Rappresentante studenti	Alessia Scattolini	A
16	Rappresentante degli studenti	Chiara Recchioni	A
17	Rappresentante personale tecnico amministrativo	Francesco Ferri	P
18	Rappresentante personale tecnico amministrativo	Aldo Caldarelli	P
19	Rappresentante personale tecnico amministrativo	Silvia Mozzoni	P

Il Senato accademico

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

richiamato l'articolo 9 commi 1 lettera c), 4 e 5 dello Statuto di autonomia, a norma dei quali il regolamento didattico d'Ateneo, che è uno dei regolamenti generali dell'Università, disciplina i principi generali delle attività didattiche, degli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici e delle modalità di svolgimento dei corsi di studio, contenendo la disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale che contribuisce all'attività didattica, nonché dei diritti e doveri degli studenti, ed è approvato e modificato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere reso a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione;

vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 (*"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*) e in particolare l'articolo 6;

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (*"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*) e in particolare l'articolo 2 comma 1 lettera e);

vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 (*“Riforma degli ordinamenti didattici”*) e in particolare l’articolo 11 comma 1, in base al quale *“Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche ed è inviato al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per l’approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore”*;

visto il d.m. 22 ottobre 2004 n. 270 (*“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 9 novembre 1999 n. 509”*) del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

premesso che con d.r. n. 34 del 30 gennaio 2014, a seguito dell’approvazione del Senato accademico nella seduta del 19 novembre 2013, previo parere favorevole reso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2013, è stato emanato il Regolamento didattico di Ateneo attualmente in vigore;

considerato che a distanza di alcuni anni dalla sua adozione, anche su impulso di alcune delle strutture amministrative dell’Ateneo, si rende necessario procedere a una revisione di tale atto regolamentare, al fine di conformare lo stesso ai mutamenti organizzativi e normativi sopravvenuti e per soddisfare esigenze dettate dall’attuale articolazione dell’offerta formativa;

dato atto che gli uffici dell’Area per la didattica, l’orientamento e i servizi agli studenti, d’intesa con l’Area affari generali e legali, struttura competente in materia di attività normativa dell’Università, hanno di conseguenza avviato un ampio lavoro di revisione del testo del regolamento, che ha visto il pieno coinvolgimento dei Dipartimenti dell’Ateneo;

dato atto che sul testo del nuovo regolamento è stato acquisito, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16 comma 5 lettera b) dello Statuto di autonomia, il parere favorevole del Consiglio degli studenti, reso nella seduta del 8 ottobre 2018;

dato atto che sul testo del nuovo regolamento è stato acquisito, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 comma 5 dello Statuto di autonomia, il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, reso a maggioranza assoluta dei componenti nell’adunanza del 26 ottobre 2018

ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dello schema del regolamento in questione con alcune limitate modifiche all’articolo 2 comma 1, all’articolo 6 comma 5 lettera b) e all’articolo 20;

con voti palesi unanimi;

delibera

- 1) di approvare il testo del nuovo Regolamento didattico di Ateneo, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con le modifiche che seguono:
 - a) comma 1 dell’articolo 2 da “L’Ateneo organizza ...” a “Le strutture didattiche dell’Ateneo organizzano”;
 - b) lettera b) del comma 5 dell’articolo 6: dopo la parola “*co-teaching*” viene aggiunto “che preveda la presenza contemporanea dei docenti coinvolti”;
 - c) comma 1 dell’articolo 20 da “ad un credito formativo corrispondono da 5 a 7 ore di insegnamento ...” a “ad un credito formativo corrispondono da 5 a 8 ore di insegnamento ...”;
- 2) di disporre la trasmissione dello stesso al Ministero competente ai fini del controllo di legge.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Art. 1 Oggetto

TITOLO I CORSI DI STUDIO

Art. 2 Tipologia dei corsi di studio

Art. 3 Titoli e attestati rilasciati dall'Università

Art. 4 Obiettivi dei corsi di studio

Art. 5 Requisiti di ammissione ai corsi di studio

Art. 6 Regolamenti didattici dei corsi di studio

Art. 7 Forme di cooperazione interna ed esterna tra i corsi di studio

Art. 8 Consigli dei corsi di studio

Art. 9 Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale

Art. 10 Dipartimenti

Art. 11 Corsi di specializzazione e Corsi di Dottorato

Art. 12 Scuola di studi superiori

Art. 13 Corsi di eccellenza, **attività seminariali, esercitazioni pratiche e laboratori**

Art. 14 Master universitari

Art. 15 Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua, **Summer e Winter School**

Art. 16 Corsi di preparazione agli esami di Stato ed ai concorsi pubblici

Art. 17 Ammissione a singoli corsi di insegnamento

TITOLO II ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 18 Compiti didattici

Art. 19 Insegnamenti a contratto

Art. 20 Il sistema dei crediti

Art. 21 **Obblighi formativi aggiuntivi** e crediti formativi

Art. 22 Passaggi di corso di studio, trasferimenti e sospensione

Art. 23 Servizi e-learning e teleconferenza

Art. 24 Verifiche del profitto

Art. 25 Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

Art. 26 Commissioni paritetiche docenti-studenti

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 27 Tutela dei diritti degli studenti
Art. 28 Sanzioni disciplinari a carico degli studenti
Art. 29 Orientamento e tutorato
Art. 30 Piani di studio individuali
Art. 31 Stage
Art. 32 Certificazioni e titoli
Art. 33 Studenti a tempo pieno e a tempo parziale
Art. 34 Valutazione della didattica
Art. 35 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica
Art. 36 Riconoscimento di studi compiuti all'estero
Art. 37 Decadenza **e rinuncia agli studi**
Art. 38 Norme transitorie e finali

Testo attuale (D.R. n. 34 del 30.1.2014)	PROPOSTA Testo modificato	Note
Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 comma 4 dello Statuto, i principi generali delle attività didattiche, degli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici e attestati e delle modalità di svolgimento dei corsi di studio; esso, inoltre, regola le modalità di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale che contribuisce all'attività didattica, nonché dei diritti e dei doveri degli studenti. 2. Le disposizioni integrative dell'ordinamento didattico dei corsi di studio sono stabilite, in conformità con la normativa vigente e con la presente disciplina, dai regolamenti didattici adottati dalle strutture competenti.	Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa nazionale e dello Statuto di autonomia, l'ordinamento didattico dei corsi di studio istituiti e attivati presso l'Ateneo per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale e quello degli altri corsi previsti dalla normativa vigente, nonché gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio; i principi generali cui devono conformarsi i regolamenti didattici dei corsi di studio e i regolamenti interni delle strutture didattiche; i compiti didattici dei professori, dei ricercatori e degli altri soggetti titolari di incarichi d'insegnamento, nonché i principi generali in materia di diritti e doveri degli studenti.	
TITOLO I CORSI DI STUDIO Art. 2 Tipologia dei corsi di studio 1. I corsi di studio attivati nelle strutture didattiche dell'Ateneo sono: a) i corsi di laurea; b) i corsi di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico e per la formazione iniziale degli insegnanti; c) i corsi di specializzazione;	TITOLO I CORSI DI STUDIO Art. 2 Tipologia dei corsi di studio 1. Le strutture didattiche dell'Ateneo organizzano i seguenti corsi, diretti al conseguimento di titoli di studio: a) corsi di laurea; b) corsi di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico e per la formazione iniziale degli insegnanti; c) corsi di specializzazione;	

d) i corsi di Dottorato di ricerca; e) i corsi della Scuola di studi superiori; f) i corsi di eccellenza; g) i master di primo e di secondo livello; h) i tirocini formativi attivi (T.F.A.) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado; i) i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; j) i corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua. 2. Ciascun corso di studio è costituito in modo che siano individuati gli organi di direzione e i soggetti responsabili. Art. 3 Titoli e attestati rilasciati dall'Università 1. L'Università rilascia i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (LM); c) diploma di specializzazione (DS); d) Dottorato di ricerca (DR o Ph.D.); e) diploma di licenza (Scuola di studi superiori "G. Leopardi"); f) diploma di master di primo e di secondo livello; g) abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado; h) diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 2. I predetti titoli sono conseguiti rispettivamente al termine dei corsi di laurea, dei corsi di laurea	d) corsi di Dottorato di ricerca. 2. L' Ateneo organizza, inoltre, i seguenti corsi: a) master di primo e di secondo livello; b) corsi della Scuola di studi superiori "G. Leopardi"; c) corsi di eccellenza, attività seminariali, esercitazioni pratiche e laboratori; d) corsi per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado; e) corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; f) corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua; g) corsi intensivi denominati Summer o Winter School. 3. Ciascun corso di studio è costituito in modo che siano individuati gli organi di direzione e i soggetti responsabili. Art. 3 Titoli e attestati rilasciati dall'Università 1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 2 comma 1, l'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale: a) laurea (L); b) laurea magistrale (LM); c) diploma di specializzazione (DS); d) Dottorato di ricerca (DR o Ph.D.). 2. Al termine dei corsi di cui all'articolo 2 comma 2, l'Ateneo rilascia i seguenti titoli: a) diploma di master di primo e di secondo livello; b) diploma di licenza (Scuola di studi superiori "G. Leopardi"); c) abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado;	
--	---	--

magistrale, dei corsi di specializzazione, dei corsi Dottorato di ricerca, dei corsi della Scuola di studi superiori, dei master di primo e di secondo livello, dei T.F.A. e dei corsi di formazione attivati dall'Università per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 3. I titoli di laurea e di laurea magistrale devono contenere la denominazione della classe di appartenenza del corso di laurea e di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di questi ultimi corrisponda agli obiettivi formativi specifici dei corsi stessi. 4. Al termine dei corsi di studio diversi da quelli indicati nel comma 2 del presente articolo, l'Università rilascia i relativi attestati. 5. Non possono essere previste denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 6. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta anche in lingua inglese, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 7. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Le convenzioni possono avere ad oggetto: a) corsi di studio interateneo, che prevedano il rilascio di un titolo di studio congiunto. La convenzione disciplina gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli atenei coinvolti, nonché gli aspetti relativi alla gestione amministrativa del corso;	d) diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; e) attestati di partecipazione per i corsi di eccellenza, i corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua, le Summer o Winter School. 3. I titoli di laurea e di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, devono contenere la denominazione della classe di appartenenza del corso di laurea e di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di questi ultimi corrisponda agli obiettivi formativi specifici dei corsi stessi. 4. Non possono essere previste denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a <i>curricula</i>, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 5. L' <i>Ateneo</i> rilascia, come supplemento al diploma di laurea e laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, un attestato che riporta anche in lingua inglese, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al <i>curriculum</i> specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 6. Sulla base di apposite convenzioni, <i>approvate dal Consiglio di amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico</i>, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Le convenzioni possono avere ad oggetto: a) corsi di studio interateneo, che prevedono il rilascio di un titolo di studio congiunto. La convenzione disciplina gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli atenei coinvolti, nonché gli aspetti relativi alla gestione	
---	---	--

b) corsi di studio d'Ateneo, che prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio nazionale, anche di un titolo di studio rilasciato da atenei stranieri. In tal caso, l'Università istituisce e attiva i corsi di studio singolarmente, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti necessari per il conseguimento del titolo di studio. La convenzione è finalizzata a disciplinare lo svolgimento dell'attività didattica presso l'ateneo straniero e i programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio). L'Università, eventualmente, può individuare specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi. 8. Le convenzioni di cui al comma 7 sono proposte dai dipartimenti interessati, approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, e stipulate dal Rettore.	amministrativa del corso; b) corsi di studio d'Ateneo, che prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio nazionale, anche di un titolo di studio rilasciato da atenei stranieri. In tal caso, l'Ateneo istituisce e attiva i corsi di studio singolarmente, provvedendo a erogare integralmente tutti gli insegnamenti necessari per il conseguimento del titolo di studio. La convenzione è finalizzata a disciplinare lo svolgimento dell'attività didattica presso l'ateneo straniero e i programmi di mobilità internazionale degli studenti, generalmente in regime di scambio. L'Ateneo, eventualmente, può individuare specifici <i>curricula</i> per gli studenti coinvolti in tali programmi.	
Art. 4 Obiettivi dei corsi di studio 1. I corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle normative dell'Unione europea. 2. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività professionali di elevata qualificazione in ambiti specifici. 3. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di	Art. 4 Obiettivi dei corsi di studio 1. I corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle normative dell'Unione europea. 2. I corsi di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività professionali di elevata qualificazione in ambiti specifici.	

fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti in applicazione di specifiche norme di legge e delle normative dell'Unione europea. 4. I corsi di Dottorato di ricerca perseguono lo scopo di far acquisire e mettere in atto gli strumenti metodologici necessari allo svolgimento di ricerche avanzate. 5. I master rispondono a specifiche istanze formative, di particolare rilevanza dal punto di vista economico e sociale, coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'Ateneo. 6. I corsi della Scuola di studi superiori hanno l'obiettivo di offrire insegnamenti avanzati a carattere interdisciplinare, al fine di favorire una più qualificata preparazione degli studenti iscritti alla Scuola, affiancandosi agli altri corsi di studio attivati dall'Università. 7. I corsi di tirocinio formativo attivo (T.F.A.) e i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono diretti alla formazione degli insegnanti; gli obiettivi e i contenuti sono disciplinati dalla normativa nazionale. 8. I corsi di perfezionamento, compresi quelli relativi alla didattica in lingua straniera di materie non linguistiche, di aggiornamento e di formazione permanente e continua assicurano una più elevata preparazione professionale nell'ambito della formazione finalizzata, anche mediante servizi didattici integrativi, al perfezionamento scientifico e alla formazione permanente e continua.	3. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti in applicazione di specifiche norme di legge e delle normative dell'Unione europea. 4. I corsi di Dottorato di ricerca perseguono lo scopo di far acquisire e mettere in atto gli strumenti metodologici necessari allo svolgimento di ricerche avanzate. 5. I master rispondono a specifiche istanze formative, di particolare rilevanza dal punto di vista economico e sociale, coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'Ateneo. 6. I corsi della Scuola di studi superiori hanno l'obiettivo di offrire insegnamenti avanzati a carattere interdisciplinare, al fine di favorire una più qualificata preparazione degli studenti iscritti alla Scuola, affiancandosi agli altri corsi di studio attivati dall'Università. 7. Gli obiettivi dei corsi per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado e dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono disciplinati dalla normativa nazionale. 8. I corsi di perfezionamento e i corsi intensivi, compresi quelli relativi alla didattica in lingua straniera di materie non linguistiche, di aggiornamento e di formazione permanente e continua assicurano una più elevata preparazione professionale nell'ambito della formazione finalizzata, anche mediante servizi didattici integrativi, al perfezionamento scientifico e alla formazione permanente e continua.	
---	---	--

Art. 5 Requisiti di ammissione ai corsi di studio 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, ferme restando le attività di orientamento svolte ai sensi del presente regolamento, devono richiedere il possesso o l'acquisizione della preparazione iniziale ritenuta adeguata e necessaria per la frequenza dei corsi. A tal fine gli stessi regolamenti definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. In caso di esito negativo della verifica vengono indicati allo studente specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore rispetto alla votazione minima prefissata. 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 oppure di titolo di studio riconosciuto equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero	Art. 5 Requisiti di ammissione ai corsi di studio 1. Per essere ammessi a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I regolamenti didattici dei corsi di laurea devono richiedere il possesso o l'acquisizione della preparazione iniziale ritenuta adeguata e necessaria per la frequenza dei corsi. A tal fine gli stessi Regolamenti definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. In caso di esito negativo della verifica vengono indicati allo studente specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore rispetto alla votazione minima prefissata. 2. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al d.m. 3 novembre 1999 n. 509 oppure di titolo di studio riconosciuto equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di	
---	---	--

programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, i rispettivi regolamenti didattici stabiliscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dall'Ateneo, con modalità definite negli stessi regolamenti. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti degli stessi. 3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 4. Per essere ammessi a un corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 5. Per essere ammessi ad un master di primo livello occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per essere ammessi ad un master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999	accesso ai corsi universitari, i rispettivi regolamenti didattici stabiliscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dall'Ateneo, con modalità definite negli stessi regolamenti. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti degli stessi. 3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 4. Per essere ammessi a un corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al d.m. 3 novembre 1999 n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 5. Per essere ammessi a un master di primo livello occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al d.m. 3 novembre 1999 n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per essere ammessi a un master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al d.m. 3 novembre 1999 n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ai	
--	--	--

n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ai predetti ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 6. L'ammissione ai corsi della Scuola di studi superiori è disciplinata nel relativo regolamento. 7. L'ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo (T.F.A.) e ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è disciplinata dall'apposita normativa nazionale. 8. L'ammissione ai corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua è disciplinata dalle competenti strutture didattiche in relazione agli obiettivi formativi che si intendono perseguire. 9. Le modalità e le tempistiche per l'accesso e l'iscrizione ai corsi sono indicate nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. 10. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'accesso ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, del loro proseguimento e del conseguimento dei titoli rilasciati dall'Ateneo è deliberato dalle competenti strutture didattiche (Consigli delle classi o delle classi unificate) nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali, secondo quanto indicato nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	predetti ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 6. L'ammissione ai corsi della Scuola di studi superiori è disciplinata dal regolamento di funzionamento della stessa. 7. L'ammissione ai corsi per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado e ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è disciplinata dalla normativa nazionale. 8. L'ammissione ai corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua è disciplinata dalle competenti strutture didattiche in relazione agli obiettivi formativi che si intendono perseguire. 9. Le modalità e le tempistiche per l'accesso e l'iscrizione ai corsi sono disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti ovvero dai singoli bandi di ammissione, nel rispetto della disciplina generale vigente. 10. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'accesso ai corsi di studio, del loro proseguimento e del conseguimento dei titoli rilasciati dall'Ateneo è di competenza dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale per i corsi di studio di cui ai commi 1 e 2 e degli organi di direzione per i corsi di cui ai restanti commi del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.	
---	---	--

Art. 6 Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, gli aspetti organizzativi dei corsi di studio sono disciplinati dai regolamenti didattici deliberati dalle competenti strutture in conformità al presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. 2. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano in particolare: a) la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando, qualora necessario, le relative classi di appartenenza; b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario; e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza; g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o dell'attestato finale. 3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei	Art. 6 Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, gli aspetti organizzativi dei corsi di studio sono disciplinati dai regolamenti didattici deliberati dalle competenti strutture in conformità al presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. 2. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, in particolare: a) la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando, qualora necessario, le relative classi di appartenenza; b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; d) i <i>curricula</i> offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario; e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza; g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o dell'attestato finale; h) la disciplina dello <i>stage</i> curriculare, qualora prevista dall'ordinamento. 3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei	
---	--	--

servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT, con l'indicazione dei risultati di apprendimento attesi in riferimento al sistema dei descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea ("descrittori di Dublino"). 4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche (Consigli delle classi o delle classi unificate), previo parere delle commissioni paritetiche docenti-studenti, disciplinate dal successivo articolo 26. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di inutile decorso del termine la deliberazione può comunque essere adottata. Nel caso in cui tale parere non sia favorevole, la deliberazione finale è di competenza del Senato accademico. 5. È assicurata la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa. 6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, con specifico riferimento: a) agli specifici criteri di accesso ai corsi di laurea, con la previsione che tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti alla medesima classe o a classi affini, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, calcolati secondo le modalità definite dal Ministero, di norma prima della differenziazione dei percorsi	servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT, con l'indicazione dei risultati di apprendimento attesi in riferimento al sistema dei descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea ("<i>descrittori di Dublino</i>"). 4 Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli della classe o unificati delle classi, previo parere delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, disciplinate dal successivo articolo 26. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di inutile decorso del termine, la deliberazione può comunque essere adottata. Nel caso in cui tale parere non sia favorevole, la decisione finale è di competenza del Senato accademico. 5. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, con specifico riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, con la previsione che tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti alla medesima classe o a classi affini condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, calcolati secondo le modalità definite dal Ministero, di norma prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; b) all'articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, anche in forma di co-	
--	---	--

formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; b) all'articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, seminari, lettorati, esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio e con i corrispondenti profili dei diversi percorsi formativi, in base alle quali modulare l'impegno didattico dei docenti; c) alla possibilità di autorizzare (soprattutto per i corsi di laurea magistrale e di formazione avanzata) progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione didattica, che prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, sulla base di un coinvolgimento collegiale di più docenti; d) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative; e) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; f) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; g) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; h) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale; i) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli	<i>teaching che preveda la presenza contemporanea dei docenti coinvolti</i>, seminari, lettorati, esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio e con i corrispondenti profili dei diversi percorsi formativi, in base alle quali modulare l'impegno didattico dei docenti; c) alla possibilità di autorizzare (soprattutto per i corsi di laurea magistrale e di formazione avanzata) progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione didattica, che prevedano anche attività svolte <i>in forma di co-teaching o</i> interdisciplinare e cooperativa, sulla base di un coinvolgimento collegiale di più docenti; d) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative; e) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; f) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; g) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; h) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale; i) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;	
---	---	--

studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi; l) all'introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti; m) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno; n) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o di chi ne assume la responsabilità; o) alla valutazione della qualità delle attività svolte; p) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; q) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti. 7. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea o di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'Università può istituire il corso di laurea o il corso di laurea magistrale come appartenente alle due classi, fermo restando che ciascuno studente indichi al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intenda conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la propria scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per il corso di laurea, e al secondo anno per il corso di laurea magistrale. 8. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti che devono essere posseduti per l'ammissione ai relativi corsi. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. 9. L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di	l) all'introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti; m) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno; n) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o di chi ne assume la responsabilità; o) alla valutazione della qualità delle attività svolte; p) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; q) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti. 6. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea o di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'Ateneo può istituire il corso di laurea o il corso di laurea magistrale come appartenente alle due classi, fermo restando che ciascuno studente indichi al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intenda conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la propria scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per il corso di laurea, ovvero al secondo anno per il corso di laurea magistrale. 7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti che devono essere posseduti per l'ammissione ai relativi corsi. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. 8. L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi	
--	---	--

lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso stesso.	formativi del corso stesso.	
Art. 7 Forme di cooperazione interna ed esterna tra i corsi di studio 1. In ciascun corso di studio dell'Ateneo è possibile mutuare, anche in parte, uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, impartiti da altro corso di studio presente nell'Università, purché gli obiettivi formativi degli insegnamenti da mutuare siano coerenti con quelli dei corsi di studio nei quali sono impartiti. 2. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti corsi di studio interdipartimentali e interuniversitari. 3. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili l'Ateneo può organizzare corsi di studio e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri atenei e in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. In ogni caso al Senato accademico spetta la previa attestazione del livello universitario delle attività da svolgere e l'accertamento della loro congruità alle finalità istituzionali dell'Ateneo, ed al Consiglio di amministrazione spetta verificare la disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste. 4. Nel quadro di accordi con università o istituzioni di formazione superiore estere, la durata e il contenuto dei corsi di studio possono essere variamente determinati in conformità alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti nei Paesi stranieri. 5. Nel caso di corsi di studio interuniversitari la	Art. 7 Forme di cooperazione interna ed esterna tra i corsi di studio 1. In ciascun corso di studio dell'Ateneo è possibile mutuare, anche in parte, uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, impartiti da altro corso di studio presente nell'Ateneo, purché gli obiettivi formativi degli insegnamenti da mutuare siano coerenti con quelli dei corsi di studio nei quali sono impartiti. 2. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti corsi di studio interdipartimentali e interuniversitari. 3. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili, l'Ateneo può organizzare corsi di studio e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri atenei e in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. In ogni caso al Senato accademico spetta la previa attestazione del livello universitario delle attività da svolgere e l'accertamento della loro congruità alle finalità istituzionali dell'Ateneo, mentre al Consiglio di amministrazione spetta di verificare la disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste. 4. Nel quadro di accordi con università o istituzioni di formazione superiore estere, la durata e il contenuto dei corsi di studio possono essere variamente determinati in conformità alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti nei Paesi stranieri. 5. Nel caso di corsi di studio interuniversitari la composizione dei Consigli previsti dallo Statuto e dai	

composizione dei Consigli previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università è di norma integrata da un rappresentante per ogni Ateneo aderente. Salvo diverso accordo tra gli atenei, i corsi di studio interuniversitari sono collocati nell'ambito del dipartimento al quale afferisce il numero maggiore di docenti del corso. 6. Ai corsi di studio interdipartimentali e interuniversitari possono afferire i docenti dei Dipartimenti dell'Ateneo che ne facciano motivata richiesta, fermi restando i compiti didattici svolti dagli stessi nei corsi di studio di provenienza. In ogni caso l'afferenza del singolo docente a detti corsi di studio non fa venire meno l'appartenenza al dipartimento o all'ateneo di origine.	Regolamenti dell'Università è di norma integrata da un rappresentante per ogni ateneo aderente. Salvo diverso accordo tra gli atenei, i corsi di studio interuniversitari sono collocati nell'ambito del Dipartimento al quale afferisce il numero maggiore di docenti del corso. 6. Ai corsi di studio interdipartimentali e interuniversitari possono afferire i docenti dei Dipartimenti dell'Ateneo che ne facciano motivata richiesta, fermi restando i compiti didattici svolti dagli stessi nei corsi di studio di provenienza. In ogni caso l'afferenza del singolo docente a detti corsi di studio non fa venire meno l'appartenenza al dipartimento o all'ateneo di origine.	
Art. 8 Consigli dei corsi di studio 1. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale si propongono gli obiettivi formativi determinati dalle rispettive classi così come identificate a livello nazionale. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale relativi alla medesima classe sono retti dal Consiglio costituito dai docenti incardinati secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione, dai titolari di supplenze e affidamenti e da una rappresentanza degli studenti eletta secondo le modalità indicate dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo; il Consiglio è presieduto da un professore eletto tra i docenti incardinati. Al Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto, la cui presenza non contribuisce alla definizione del computo del numero legale relativo al medesimo organo.	Art. 8 Consigli dei corsi di studio 1. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, sono retti da un Consiglio costituito dai professori, ordinari e associati, e dai ricercatori, anche a tempo determinato, incardinati nella classe, nonché da tre rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità indicate dal Regolamento generale di organizzazione dell'Ateneo. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. 2. Partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i titolari di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento. 3. Il Consiglio è presieduto da un professore ordinario a tempo pieno ovvero, nei limiti stabiliti dalla legge, da un professore associato a tempo pieno incardinato nella classe. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente è	

2. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad ambiti disciplinari omogenei, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle classi interessate. Qualora tali ambiti non coincidano con i singoli Dipartimenti, ovvero comprendano corsi di studio interdipartimentali, la disciplina in questione è determinata consensualmente dai Dipartimenti interessati. 3. I Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei regolamenti adottati dalle rispettive strutture didattiche, sono tenuti ad assicurare: a) la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei corsi di laurea e di laurea magistrale in essi attivati; b) in caso di corsi di studio interdipartimentali e interuniversitari, tutte le altre funzioni dei Dipartimenti, ad esclusione della indizione di bandi di concorso e delle eventuali chiamate. 4. I Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero i Consigli delle classi o delle classi unificate hanno il compito principale di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche. In particolare essi svolgono, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione, le seguenti funzioni: a) approvano i piani di studio; b) formano le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università; c) formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle attività didattiche;	nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. 4. Il diritto di elettorato attivo ai fini dell'elezione del presidente spetta ai professori, ordinari e associati, e ai ricercatori, anche a tempo determinato, incardinati nella classe, nonché ai rappresentanti degli studenti. 5. I professori associati partecipano alle deliberazioni dei Consigli dei corsi di studio per tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario e alle persone dei professori ordinari. 6. I ricercatori e i rappresentanti degli studenti partecipano alle deliberazioni dei Consigli dei corsi di studio per tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario e professore associato e alle persone dei professori ordinari e associati. 7. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad ambiti disciplinari omogenei, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle classi interessate. Qualora tali ambiti non coincidano con i singoli Dipartimenti, ovvero comprendano corsi di studio interdipartimentali, la disciplina in questione è determinata consensualmente dai Dipartimenti interessati. 8. I Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero i Consigli della classe o unificati delle classi svolgono, secondo quanto previsto dallo Statuto di autonomia, le seguenti funzioni: a) programmano, organizzano e gestiscono le attività didattiche approvando i piani di studio; b) formano la composizione delle commissioni per la verifica del profitto degli studenti e formulano proposte per la composizione delle commissioni per le prove	
---	--	--

d) elaborano e sottopongono ai Consigli di dipartimento il regolamento didattico del corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative; e) indicano almeno una riunione l'anno per l'esame collegiale dei programmi in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più insegnamenti contemporaneamente; f) valutano, almeno una volta l'anno, i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica.	finali per il conseguimento del diploma di laurea e di laurea magistrale; c) formulano proposte per la copertura degli insegnamenti e per l'espletamento delle attività didattiche; d) formulano al Consiglio di Dipartimento proposte in ordine ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo e con riguardo alle richieste di reclutamento del personale docente; e) elaborano e sottopongono al Consiglio di Dipartimento il regolamento didattico del corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative; f) indicano almeno una riunione l'anno per l'esame collegiale dei programmi in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più insegnamenti contemporaneamente; g) valutano, almeno una volta l'anno, i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica.	
Art. 9 Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale 1. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. In particolare l'Università adotta, in conformità alla normativa vigente, un sistema di valutazione che assicuri qualità, efficienza ed efficacia delle attività didattiche. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e	Art. 9 Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale 1. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare l'Ateneo adotta, in conformità alla normativa vigente, un sistema di valutazione che assicuri qualità, efficienza ed efficacia delle attività didattiche.	

regolamenti didattici e sottoposti ad accreditamento iniziale e periodico secondo quanto previsto dalla legge. 2. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività si svolgano nella medesima lingua. 3. L'istituzione, l'attivazione, la modificazione e la soppressione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico. 6. Acquisita l'approvazione del Ministero, ai sensi della normativa vigente, l'istituzione dei corsi è subordinata al rispetto dei requisiti ministeriali. 7. Al fine di assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi formativi, i corsi di laurea possono essere articolati in percorsi didattici differenziati. Il percorso formativo previsto dai corsi di laurea ha di norma durata triennale; per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi. 8. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti, secondo le modalità definite dal Ministero. 9. I corsi di laurea magistrale hanno di norma un percorso formativo di durata biennale, al termine del quale si consegue la laurea magistrale, a fronte dell'acquisizione da parte dello studente di 120 crediti formativi; le strutture didattiche competenti disciplinano con propri regolamenti i criteri per il riconoscimento, al fine del conseguimento del titolo, di crediti formativi maturati in altre attività didattiche. 10. Non possono essere istituiti due diversi corsi di	I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici e sottoposti ad accreditamento iniziale e periodico nel rispetto della normativa vigente. 2. L'istituzione, l'attivazione, la modificazione e la soppressione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico. 3. Acquisita la prescritta approvazione da parte del Ministero, l'istituzione dei corsi è subordinata al rispetto dei requisiti ministeriali. 4. Al fine di assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi formativi, i corsi di laurea possono essere articolati in percorsi didattici differenziati. Il percorso formativo previsto dai corsi di laurea ha di norma durata triennale; per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi. 5. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti, secondo le modalità definite dal Ministero. 6. I corsi di laurea magistrale hanno di norma un percorso formativo di durata biennale, al termine del quale si consegue la laurea magistrale, a fronte dell'acquisizione da parte dello studente di 120 crediti formativi; le strutture didattiche competenti disciplinano con propri regolamenti i criteri per il riconoscimento, al fine del conseguimento del titolo, di crediti formativi maturati in altre attività didattiche. 7. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti, secondo le modalità definite dal Ministero.	
--	---	--

laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti, secondo le modalità definite dal Ministero		
Art. 10 Dipartimenti 1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, i dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo per svolgere i propri compiti nell'ambito della didattica. 2. In particolare, spetta al Consiglio di dipartimento la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio e l'adozione dei regolamenti dei corsi di studio attivati nel dipartimento medesimo. In caso di corsi di studio interdipartimentali, o di classi unificate che raggruppino corsi di studio di più dipartimenti, i relativi ordinamenti didattici sono disciplinati congiuntamente dai dipartimenti.	Art. 10 Dipartimenti 1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, i Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo per svolgere i propri compiti nell'ambito della didattica. 2. In particolare, spetta al Consiglio di Dipartimento la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio e l'adozione dei regolamenti dei corsi di studio attivati nel Dipartimento medesimo. In caso di corsi di studio interdipartimentali, o di classi unificate che raggruppino corsi di studio di più Dipartimenti, gli stessi sono disciplinati con apposita regolamentazione adottata congiuntamente dai Dipartimenti interessati.	
Art. 11 Corsi di specializzazione e corsi di Dottorato 1. I corsi di specializzazione e i corsi di Dottorato fanno parte dell'offerta formativa di terzo livello e ad essi si accede, di norma, attraverso apposite prove di selezione. 2. Il percorso formativo dei corsi di specializzazione ha di norma durata biennale ed è finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze formative e professionali. I corsi sono coordinati da apposite Scuole, la cui disciplina è contenuta in particolare nei regolamenti adottati dalle competenti strutture didattiche, in conformità alla normativa vigente. 3. I corsi di Dottorato di ricerca sono finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie per	Art. 11 Corsi di specializzazione e corsi di Dottorato 1. I corsi di specializzazione e i corsi di Dottorato fanno parte dell'offerta formativa di terzo livello il cui accesso, di norma, è regolato attraverso apposite prove di selezione. 2. Il percorso formativo dei corsi di specializzazione ha di norma durata biennale ed è finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze formative e professionali. I corsi sono coordinati da apposite Scuole, la cui disciplina è contenuta in particolare nei regolamenti adottati dalle competenti strutture didattiche, in conformità alla normativa vigente. 3. I corsi di Dottorato di ricerca sono finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie per	

l'esercizio dell'attività di ricerca di alta qualificazione in strutture pubbliche e private, sia nazionali che internazionali. 4. L'Università istituisce i corsi di Dottorato di ricerca in autonomia o in concorso con altre università sia italiane che straniere ovvero in convenzione con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee. 5. I corsi di Dottorato sono coordinati dalla Scuola di Dottorato, nel rispetto di quanto previsto dall'apposita normativa di Ateneo.	l'esercizio dell'attività di ricerca di alta qualificazione in strutture pubbliche e private, sia nazionali che internazionali. 4. L'Ateneo istituisce i corsi di Dottorato di ricerca in autonomia o in concorso con altre università, sia italiane che straniere, ovvero in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee. 5. I corsi di Dottorato sono coordinati dalla Scuola di Dottorato, nel rispetto di quanto previsto dall'apposita normativa di Ateneo.	
Art. 12 Scuola di Studi Superiori 1. La Scuola di Studi superiori prevista dallo Statuto dell'Ateneo è disciplinata con apposito regolamento ove sono definite, in particolare, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei relativi corsi, la durata, le modalità di accesso ed il rilascio dei titoli.	Art. 12 Scuola di Studi superiori 1. La Scuola di Studi superiori prevista dallo Statuto di autonomia è disciplinata con apposito regolamento ove sono definite, in particolare, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei relativi corsi, la durata, le modalità di accesso e il rilascio dei titoli.	
Art. 13 Corsi di eccellenza 1. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale possono essere affiancati dai corsi di eccellenza attivati dai Dipartimenti. Tali corsi prevedono insegnamenti ed altre attività didattiche o seminariali extracurricolari svolti anche in lingua straniera, sono riservati a studenti in possesso di conoscenze linguistiche adeguate e di particolari requisiti di merito definiti dal Senato accademico.	Art. 13 Corsi di eccellenza, attività seminariali, esercitazioni pratiche e laboratori 1. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, possono essere affiancati dai corsi di eccellenza, nonché da attività seminariali, esercitazioni pratiche e laboratori, attivati dai Dipartimenti. 2. I corsi di eccellenza prevedono insegnamenti e altre attività didattiche, curricolari o extracurricolari, svolti anche in lingua straniera, riservati a studenti in possesso di particolari requisiti di merito (ivi comprese le eventuali conoscenze linguistiche) definiti con deliberazione del Senato accademico.	
Art. 14 Master universitari 1. L'Università promuove l'organizzazione di corsi	Art. 14 Master universitari 1. L' Ateneo promuove l'organizzazione di corsi rivolti	

rivolti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario rispettivamente di primo e di secondo livello, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. I master universitari sono organizzati in corsi di alta formazione della durata di almeno 1.500 ore annue che assicurino almeno 60 CFU per ogni anno accademico. Al termine dei predetti corsi viene rilasciato il titolo di “Master universitario”. 3. I master universitari sono finalizzati a formare figure professionali altamente specializzate e caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite. 4. Il percorso formativo dei master universitari ha di norma durata annuale. 5. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei master sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, mediante apposito regolamento.	a chi abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario rispettivamente di primo e di secondo livello, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. I master universitari sono organizzati in corsi di alta formazione della durata di almeno 1.500 ore annue, che assicurino almeno 60 CFU per ogni anno accademico. 3. I master universitari sono finalizzati a formare figure professionali altamente specializzate e caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite. 4. Il percorso formativo dei master universitari ha, di norma, durata annuale. 5. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei master sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, mediante apposito regolamento.	
Art. 15 Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua 1. I corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua sono iniziative didattiche finalizzate all'aggiornamento e all'acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici e professionali. Tali corsi hanno di norma una durata non superiore all'anno, al termine del quale si consegue il relativo attestato.	Art. 15 Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua, <i>Summer e Winter school.</i> 1. I corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua sono iniziative didattiche finalizzate all'aggiornamento e all'acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici e professionali. Tali corsi hanno di norma una durata non superiore all'anno, al termine del quale si consegue il relativo attestato. 2. <i>Le Summer e le Winter School sono corsi intensivi, caratterizzati da elementi di internazionalità, di durata variabile da una a quattro settimane, al termine dei quali è rilasciato un attestato.</i> 3. I corsi di cui al presente articolo, coordinati da un	

2. I corsi di cui al presente articolo, coordinati da un docente responsabile incardinato nei ruoli dell'Ateneo, possono essere istituiti e attivati anche in collaborazione o per conto di enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali. 3. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con apposito regolamento.	docente responsabile appartenente ai ruoli dell'Ateneo, possono essere istituiti e attivati anche in collaborazione o per conto di enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali.	
Art. 16 Corsi di preparazione agli esami di Stato ed ai concorsi pubblici 1. L'Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche per soddisfare esigenze di formazione espresse dagli ordini professionali e dalle Amministrazioni pubbliche. 2. I corsi di cui al presente articolo, coordinati da un docente responsabile incardinato nei ruoli dell'Ateneo, possono essere istituiti e attivati anche in collaborazione o per conto di enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali. 3. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con apposito regolamento.	Art. 16 Corsi di preparazione agli esami di Stato e ai concorsi pubblici 1. L'Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche per soddisfare esigenze di formazione espresse dagli ordini professionali e dalle amministrazioni pubbliche. 2. I corsi di cui al presente articolo, coordinati da un docente responsabile appartenente ai ruoli dell'Ateneo, possono essere istituiti e attivati anche in collaborazione o per conto di enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali. 3. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con apposito regolamento.	
Art. 17 Ammissione a singoli corsi di insegnamento 1. È consentito agli studenti universitari iscritti presso università estere di seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere entro l'anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti e dell'eventuale votazione. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità	Art. 17 Ammissione a singoli corsi di insegnamento 1. Possono essere ammessi a frequentare singoli insegnamenti i laureati che abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano utili per l'iscrizione a lauree magistrali o richieste per l'ammissione a corsi di specializzazione o ai corsi per la formazione degli	

internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni. 2. Possono essere ammesse a seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, anche per l'aggiornamento culturale o l'integrazione delle proprie competenze professionali, persone che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università purché provviste dei relativi titoli. I relativi esami dovranno essere sostenuti entro l'anno accademico di competenza e danno luogo a regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Il Senato accademico può fissare dei limiti ai CFU acquisibili annualmente con insegnamenti singoli. 3. Possono essere ammessi a seguire singoli insegnamenti i laureati che abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano utili per l'iscrizione a lauree magistrali o richieste per l'ammissione a corsi di specializzazione o ai tirocini formativi attivi (T.F.A.) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado ovvero a concorsi pubblici. Il Senato Accademico può fissare dei limiti ai CFU acquisibili annualmente con insegnamenti singoli.	insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado oppure per la partecipazione a concorsi pubblici. 2. La disposizione di cui al comma precedente può trovare applicazione anche nel caso di studenti iscritti presso università estere, sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni. 3. Possono essere ammesse a seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, anche per l'aggiornamento culturale o l'integrazione delle proprie competenze professionali, persone che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Ateneo, purché provviste dei prescritti titoli di studio di scuola secondaria superiore. 4. Gli esami di profitto relativi agli insegnamenti singoli dovranno essere sostenuti entro l'anno accademico in cui avviene l'iscrizione e danno luogo a regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. 5. Il Senato accademico può fissare dei limiti ai CFU acquisibili annualmente con insegnamenti singoli.	
TITOLO II ATTIVITÀ DIDATTICHE Art. 18 Compiti didattici 1. I corsi di insegnamento hanno di norma una durata	TITOLO II ATTIVITÀ DIDATTICHE Art. 18 Compiti didattici 1. I corsi di insegnamento hanno, di norma, una	

di quaranta ore, riducibili a trenta ore e ampliabili fino ad un massimo di ottanta ore, fatte salve le eccezioni previste da specifiche normative nazionali. 2. A seconda dei casi gli insegnamenti possono articolarsi in moduli di almeno quindici o venti ore, corrispondenti ad argomenti specifici, fatte salve le eccezioni previste da specifiche normative nazionali. Le strutture didattiche possono consentire, nel rispetto del predetto livello di impegno, formule di semestralizzazione e di articolazione in moduli di uno stesso insegnamento. 3. L'impegno didattico dei singoli docenti è di norma distribuito in tre giorni distinti della settimana. 4. L'impegno didattico obbligatorio dei professori e dei ricercatori di ruolo è stabilito nel modo seguente: a) i professori di I e II fascia assicurano un monte ore di didattica frontale pari ad almeno 120 ore per il tempo pieno e 80 ore per il tempo definito, nel rispetto della normativa vigente, destinando in via prioritaria il monte ore in insegnamenti della classe dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale di afferenza; le eventuali ore residue sono impiegate, nell'ordine, in insegnamenti di altre classi dello stesso dipartimento, di altri dipartimenti, delle scuole di specializzazione, dei corsi di formazione iniziale degli insegnanti, della Scuola di Studi Superiori, dei master, dei corsi di perfezionamento e di formazione ed eventualmente, previa autorizzazione del Senato accademico che verificherà il rispetto delle procedure, nei corsi di Dottorato di ricerca; b) per insegnamento è da intendersi la didattica da svolgere sia in corsi ufficiali sia in attività didattiche integrative alle quali le competenti strutture didattiche	durata di quaranta ore, riducibili a trenta ore e ampliabili fino a un massimo di ottanta ore, fatte salve le eccezioni previste da specifiche normative nazionali. 2. A seconda dei casi gli insegnamenti possono articolarsi in moduli di almeno quindici o venti ore, corrispondenti ad argomenti specifici, fatte salve le eccezioni previste da specifiche normative nazionali. Le strutture didattiche possono consentire, nel rispetto del predetto livello di impegno, formule di semestralizzazione e di articolazione in moduli di uno stesso insegnamento. 3. L'impegno didattico dei singoli docenti è distribuito, di norma, in tre giorni distinti della settimana. 4. L'impegno didattico obbligatorio dei professori è stabilito nel modo seguente: a) i professori di prima e di seconda fascia assicurano un monte ore di didattica frontale pari ad almeno 120 ore per il tempo pieno e 80 ore per il tempo definito, nel rispetto della normativa vigente, destinando in via prioritaria il monte ore in insegnamenti della classe dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, nella quale il docente è incardinato; le eventuali ore residue sono impiegate, nell'ordine, in insegnamenti del Dipartimento di afferenza o di altri Dipartimenti, delle Scuole di specializzazione, dei corsi di Dottorato di ricerca, dei Master di primo e di secondo livello, della Scuola di Studi superiori, dei corsi per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado, dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua e dei corsi intensivi; b) per insegnamento è da intendersi la didattica da svolgere sia in corsi ufficiali sia in attività didattiche integrative alle quali le competenti strutture didattiche	
--	---	--

hanno attribuito crediti. Le medesime attività potranno concorrere, e comunque in via residuale, al completamento dell'impegno didattico obbligatorio dei professori di I e II fascia; c) resta ferma la disciplina relativa ai ricercatori di ruolo così come prevista dalla normativa vigente. 5. Gli insegnamenti svolti dai professori di I e II fascia possono essere retribuiti solo se e nella misura in cui risultino in eccedenza rispetto al monte ore indicato alla lettera a) del presente articolo; gli insegnamenti svolti dai ricercatori solo se e nella misura in cui siano stati assunti incarichi per almeno sessanta ore di didattica in insegnamenti ufficiali.	abbiano attribuito crediti. Le attività integrative, unitamente a quelle eventualmente assegnate dal Consiglio di corso di studio in cui il docente è incardinato, previste dall'articolo 6 comma 5 lettere h), i), m) del presente Regolamento potranno concorrere, in via residuale, al completamento dell'impegno didattico obbligatorio dei professori di prima e di seconda fascia. 5. Resta ferma la disciplina relativa ai ricercatori così come prevista dalla normativa vigente. 6. Gli insegnamenti svolti dai professori di prima e di seconda fascia possono essere retribuiti solo se e nella misura in cui risultino in eccedenza rispetto al monte ore indicato alla lettera a) del comma 4 del presente articolo; gli insegnamenti svolti dai ricercatori a tempo indeterminato solo se e nella misura in cui risultino in eccedenza rispetto all'assunzione di incarichi per almeno sessanta ore di didattica nei corsi ufficiali, anche con riferimento alle attività didattiche indicate al precedente comma 4 lettera a).	
Art. 19 Insegnamenti a contratto 1. In tutti i casi in cui le esigenze didattiche lo richiedano, insegnamenti o singoli moduli possono essere affidati mediante contratti a soggetti esterni dotati di comprovata e adeguata qualificazione scientifica o tecnica, ai sensi della normativa vigente. 2. Il compenso orario spettante ai soggetti esterni titolari di contratti di insegnamento è preventivamente determinato ogni anno nel bando pubblico. 3. Agli assegnisti e ai post-dottorandi, interni all'Ateneo e provvisti di borsa di studio, che stipulino contratti di insegnamento ai sensi della normativa vigente, spetta un compenso orario ridotto del 50% rispetto a quanto stabilito nel bando pubblico di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il	Art. 19 Insegnamenti a contratto 1. In tutti i casi in cui le esigenze didattiche lo richiedano, insegnamenti o singoli moduli possono essere affidati mediante contratti a soggetti esterni dotati di comprovata e adeguata qualificazione scientifica o tecnica, ai sensi della normativa vigente. 2. Il compenso orario spettante ai soggetti esterni titolari di contratti di insegnamento è preventivamente determinato ogni anno nel bando pubblico. 3. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti per più di cinque anni accademici consecutivi, in conformità alla regolamentazione vigente.	

rispetto del limite minimo imposto dalla legge. 4. I dottorandi di ricerca provvisti di borsa di studio, per tutta la durata legale del corso di Dottorato, possono svolgere attività didattica integrativa nel limite massimo di 40 ore per ciascun anno accademico, senza alcun incremento della borsa di studio.		
Art. 20 Il sistema dei crediti 1. Ogni credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito, corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di attività ulteriormente richieste dagli ordinamenti didattici, oltre alle ore di studio e di impegno personale necessarie al superamento dell'esame, ovvero per lo svolgimento di altre attività formative (tesi, tirocini, e acquisizione di competenze linguistiche e informatiche). Ad un credito formativo corrispondono da 5 a 7 ore di insegnamento, secondo quanto previsto dai regolamenti didattici di dipartimento fatte salve le eccezioni previste da specifiche normative nazionali. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno dallo studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, altresì, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.	Art. 20 Il sistema dei crediti 1. Ogni credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito, corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di attività ulteriormente richieste dagli ordinamenti didattici, oltre alle ore di studio e di impegno personale necessarie al superamento dell'esame, ovvero per lo svolgimento di altre attività formative (tesi, tirocini, e acquisizione di competenze linguistiche e informatiche). Ad un credito formativo corrispondono da 5 a 8 ore di insegnamento, secondo quanto previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio fatte salve le eccezioni previste da specifiche normative nazionali. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno dallo studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, altresì, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa	

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. 5. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali, le strutture didattiche che accolgono lo studente deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'attribuzione di un piano di studi individuale. 6. Le competenti strutture didattiche deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro ateneo italiano e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. 7. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi universitari ai sensi della vigente normativa. 8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 9. Nel solo caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al	sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. 5. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali, le strutture didattiche che accolgono lo studente deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'attribuzione di un piano di studi individuale. 6. Le competenti strutture didattiche deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro ateneo italiano e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. 7. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi universitari ai sensi della vigente normativa. 8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 9. Nel solo caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di	
--	--	--

50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento nazionale. 10. Sono previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, con particolare riguardo ai casi di riconoscimento di carriera conseguente a decadenza o rinuncia agli studi, e sono altresì previste forme di verifica periodica del numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. 11. Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, comunque entro il limite definito dalla legge, e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. 12. Il sistema dei crediti, elaborato dalle strutture didattiche competenti in conformità alla normativa vigente, è approvato dai rispettivi Dipartimenti e dal Senato accademico anche al fine di garantire, attraverso opportune procedure di armonizzazione e razionalizzazione, la massima mobilità degli studenti. 13. L'attribuzione di crediti a ciascuna delle attività	provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento nazionale. 10. Sono previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, con particolare riguardo ai casi di riconoscimento di carriera conseguente a decadenza o rinuncia agli studi, e sono altresì previste forme di verifica periodica del numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. 11. Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, comunque entro il limite definito dalla legge, e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. 12. Il sistema dei crediti, elaborato dalle strutture didattiche competenti in conformità alla normativa vigente, è approvato dai rispettivi Dipartimenti e dal Senato accademico anche al fine di garantire la massima mobilità degli studenti attraverso opportune procedure di armonizzazione e razionalizzazione. 13. L'attribuzione di crediti a ciascuna delle attività formative rientra nelle competenze delle relative strutture didattiche e deve comunque tenere conto del	
--	---	--

formative rientra nelle competenze delle relative strutture didattiche e deve comunque tenere conto del peso relativo dell'attività formativa stessa nell'economia dei corsi di studio, del carico di lavoro necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti e delle tipologie didattiche utilizzate. In ogni caso, è garantita l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, al fine di evitare la frammentazione delle attività formative. 14. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto (30 per le lauree magistrali a ciclo unico della durata di cinque anni), anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. 15. In ciascun corso di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In caso di prove di esame integrate, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici che disciplinano i corsi di studio nel rispetto della normativa vigente. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative. Le attività didattiche integrative, possono comunque consentire il riconoscimento di crediti specifici e possono essere aperte agli studenti appartenenti ad altri corsi o ad anni diversi dello stesso corso. 16. L'Ateneo sviluppa la propria programmazione	peso relativo dell'attività formativa stessa nell'economia dei corsi di studio, del carico di lavoro necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti e delle tipologie didattiche utilizzate. In ogni caso, è garantita l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, al fine di evitare la frammentazione delle attività formative. 14. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto (30 per le lauree magistrali a ciclo unico della durata di cinque anni), anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. 15. In ciascun corso di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In caso di prove di esame integrate, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento didattico che disciplina il funzionamento del corso di studio. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative. Le attività didattiche integrative possono comunque consentire il riconoscimento di crediti specifici e possono essere aperte agli studenti appartenenti ad altri corsi o ad anni diversi dello stesso corso.	
---	---	--

didattica senza superare i limiti di ore erogabili ai sensi della vigente normativa.		
Art. 21 Debiti e crediti formativi 1. Le conoscenze iniziali richieste dai singoli corsi di studio sono indicati nei rispettivi regolamenti didattici che determinano le eventuali attività di sostegno previste. 2. In generale gli studenti di tutti i corsi devono possedere sufficienti conoscenze di almeno una lingua straniera e di elementari nozioni di informatica. 3. In particolare, allo scopo di favorire il tempestivo assolvimento di eventuali debiti formativi, ciascun corso di laurea può prevedere l'istituzione di attività propedeutiche destinate prioritariamente agli studenti immatricolati non in possesso di adeguata preparazione iniziale. Tali attività possono essere svolte in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o altri enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni e possono essere concentrate in determinati periodi dell'anno accademico per favorire l'ottimale impegno dello studente. L'assolvimento del debito formativo deve iniziare, di norma, a partire dal primo anno di corso, con l'iscrizione, volontaria o consigliata, sulla base del curriculum scolastico, ad appositi insegnamenti attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane o straniere. Eventuali crediti formativi per conoscenze e abilità professionali certificate, ai sensi della normativa vigente, anche con riguardo a competenze informatiche e linguistiche, verranno computati secondo criteri predeterminati tenendo conto dei carichi didattici assolti, dei risultati raggiunti e degli obiettivi formativi del corso di Laurea al quale lo studente intende iscriversi.	Art. 21 Obblighi formativi aggiuntivi e crediti formativi 1. Le conoscenze iniziali richieste dai singoli corsi di studio sono indicati nei rispettivi regolamenti didattici che determinano le eventuali attività di sostegno previste. 2. In generale gli studenti di tutti i corsi devono possedere sufficienti conoscenze di almeno una lingua straniera e di elementari nozioni di informatica. 3. In particolare, allo scopo di favorire il tempestivo assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, ciascun Corso di laurea può prevedere l'istituzione di attività propedeutiche destinate prioritariamente agli studenti immatricolati non in possesso di adeguata preparazione iniziale. Tali attività possono essere svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o altri enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni e possono essere concentrate in determinati periodi dell'anno accademico per favorire l'ottimale impegno dello studente. L'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo deve essere soddisfatto entro il primo anno di corso secondo le modalità indicate nei regolamenti didattici dei corsi di studio. Eventuali crediti formativi per conoscenze e abilità professionali certificate, ai sensi della normativa vigente, anche con riguardo a competenze informatiche e linguistiche, verranno computati secondo criteri predeterminati tenendo conto dei carichi didattici assolti, dei risultati raggiunti e degli obiettivi formativi del corso di laurea al quale lo studente intende iscriversi.	

Art. 22 Passaggi di corso di studio, trasferimenti e sospensione e interruzione degli studi, decadenza e rinuncia agli studi. 1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere in qualunque anno di corso, nei tempi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Ateneo, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti. 2. Lo studente di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere il trasferimento verso altra Università nei tempi stabiliti dal regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti, senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente. 3. Lo studente regolarmente iscritto che voglia frequentare un corso <i>post lauream</i> presso l' Ateneo o altra università, ovvero un corso di studio di livello universitario presso università straniere o presso Istituti di formazione militari italiani o in Atenei con essi convenzionati, deve richiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita domanda, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	Art. 22 Passaggi di corso di studio, trasferimenti e sospensione 1. Lo studente iscritto a un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere in qualunque anno di corso, nei tempi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Ateneo, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti. 2. Lo studente di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere il trasferimento verso altra università nei tempi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti, senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente. 3. Lo studente regolarmente iscritto che voglia frequentare un corso <i>post lauream</i> presso l'Ateneo o altra università, ovvero un corso di studio di livello universitario presso università straniere o presso istituti di formazione militari italiani o in atenei con essi convenzionati, deve richiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita domanda, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	
Art. 23 Didattica a distanza (didattica <i>on line</i> e teleconferenza) 1. I corsi di studio possono prevedere forme di insegnamento a distanza idonee a consentire la partecipazione attiva degli studenti attraverso le più appropriate metodologie didattiche. 2. L'istituzione degli insegnamenti a distanza è	Art. 23 Servizi <i>e-learning</i> e teleconferenza 1. I corsi di studio possono prevedere servizi aggiuntivi erogati in modalità <i>e-learning</i> o in teleconferenza sia per consentire la partecipazione attiva degli studenti attraverso le più appropriate metodologie didattiche, sia per consentire agli studenti	

proposta dalle strutture didattiche dell'Ateneo nell'ambito della programmazione dei corsi di studio ed è sottoposta all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo. Le condizioni per accedere ai servizi di didattica on line e in teleconferenza sono indicate nel regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'attivazione di apposite attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche al fine di consentire agli studenti non impegnati a tempo pieno o comunque in condizioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa. 4. Insegnamenti a distanza possono essere organizzati anche a sostegno delle normali attività didattiche, al fine di favorire il conseguimento dei crediti nei tempi previsti. 5. L'Università, per il sostegno e il coordinamento metodologico e tecnologico delle attività relative all'e-learning, alla didattica on line collegata alla didattica frontale e alla didattica a distanza, si avvale di apposite strutture amministrative.	non impegnati a tempo pieno, o comunque in condizioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa. 2. L'attivazione dei servizi aggiuntivi erogati in modalità <i>e-learning</i> o in teleconferenza è proposta dalle strutture didattiche dell'Ateneo nell'ambito della programmazione dei corsi di studio ed è sottoposta all'approvazione degli organi di governo. Le condizioni per accedere ai predetti servizi sono indicate nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. 3. Le modalità organizzative dei servizi di cui al presente articolo sono definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio. 4. Per il supporto e il coordinamento metodologico e tecnologico delle attività relative all'erogazione di servizi <i>e-learning</i> o in teleconferenza l'Ateneo si avvale di apposite strutture amministrative.	
Art. 24 Verifiche del profitto 1. Il singolo docente definisce le modalità e i tempi della verifica del profitto che appaiono più idonei alla specificità dell'insegnamento e alle esigenze degli studenti in modo da assicurare una migliore distribuzione del loro impegno e una più efficiente verifica del loro grado di apprendimento. 2. Il dipartimento prevede un numero minimo di appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno e, per gli studenti fuori corso, un numero minimo aggiuntivo di appelli riservati. 3. La valutazione del profitto può tenere conto dei	Art. 24 Verifiche del profitto 1. Il singolo docente definisce le modalità e i tempi della verifica del profitto che appaiono più idonei alla specificità dell'insegnamento e alle esigenze degli studenti in modo da assicurare una migliore distribuzione del loro impegno e una più efficiente verifica del loro grado di apprendimento. 2. Il Dipartimento prevede un numero minimo di appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno e, per gli studenti fuori corso, un numero minimo aggiuntivo di appelli riservati. 3. La valutazione del profitto può tenere conto dei	

risultati conseguiti in eventuali prove parziali o colloqui sostenuti durante lo svolgimento dell'insegnamento. 4. Per l'accertamento di determinate competenze (linguistiche, informatiche, etc.) e per la valutazione di altre attività didattiche, l'esame può consistere in prove di idoneità connesse all'acquisizione di crediti da riportare sul libretto personale dello studente. Tali prove rientrano nell'ambito di competenza degli esercitatori per le parti a loro affidate e possono essere dichiarate superate con la definizione di un voto finale ponderato o di un giudizio di idoneità. Nei casi di esami di lingue e di informatica le competenze previste per ciascun livello sono stabilite preventivamente e conformemente a parametri internazionalmente riconosciuti. 5. Se un insegnamento viene articolato in più moduli la prova di verifica finale accerta il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo. 6. Qualora sia prevista la prova scritta, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. 7. Il responsabile dell'insegnamento adotta tutte le misure idonee ad evitare situazioni di sovraffollamento che pregiudichino il regolare svolgimento delle prove. 8. Lo studente che intenda sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto deve avere la carriera in regola sotto il profilo amministrativo e contributivo, nel rispetto del Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. 9. Gli studenti procedono alla prenotazione degli appelli d'esame per via telematica. Gli appelli di esame e le date delle prove intermedie, qualora previste, non possono essere anticipati. Eventuali posticipi degli appelli ufficiali possono avvenire con	risultati conseguiti in eventuali prove parziali o colloqui sostenuti durante lo svolgimento dell'insegnamento. 4. Per l'accertamento di determinate competenze (linguistiche, informatiche ecc.) e per la valutazione di altre attività didattiche, l'esame può consistere in prove di idoneità connesse all'acquisizione di crediti da riportare sul libretto personale dello studente. Tali prove rientrano nell'ambito di competenza degli esercitatori per le parti a loro affidate e possono essere dichiarate superate con la definizione di un voto finale ponderato o di un giudizio di idoneità. Nei casi di esami di lingue e di informatica le competenze previste per ciascun livello sono stabilite preventivamente e conformemente a parametri internazionalmente riconosciuti. 5. Nel caso in cui un insegnamento sia articolato in più moduli la prova di verifica finale accerta il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo. 6. Qualora sia prevista la prova scritta, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. 7. Il responsabile dell'insegnamento adotta tutte le misure idonee ad evitare situazioni di sovraffollamento che pregiudichino il regolare svolgimento delle prove. 8. Lo studente che intende sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto deve avere la carriera in regola sotto il profilo amministrativo e contributivo, nel rispetto del Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. 9. Gli studenti procedono alla prenotazione degli appelli d'esame per via telematica. Gli appelli di esame e le date delle prove intermedie, qualora previste, non possono essere anticipati. Eventuali posticipi degli appelli ufficiali possono avvenire con congruo preavviso e previo motivato assenso delle strutture didattiche competenti. Le variazioni del	
--	--	--

congruo preavviso e previo motivato assenso delle strutture didattiche competenti. Le variazioni nel calendario degli esami devono essere comunicate dalle strutture didattiche con tempestività e rese note attraverso l'uso di ogni mezzo di comunicazione a disposizione 10. Componenti delle commissioni possono essere docenti, anche a contratto, assistenti, ricercatori, assegnisti o cultori della materia. Le strutture didattiche competenti stabiliscono annualmente l'elenco dei cultori della materia ammessi a svolgere la funzione di componente della commissione esaminatrice sulla base di requisiti generali fissati dal Senato accademico. 11. Le commissioni di valutazione del profitto, proposte dal responsabile del corso di studio al quale afferisce l'insegnamento e approvate dai dipartimenti, sono composte da almeno due membri. Le commissioni sono di norma presiedute dal responsabile dell'insegnamento e si riuniscono ogni qualvolta sia necessario procedere a valutazioni collegiali dei candidati. La prova deve svolgersi in forma pubblica. 12. Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per procedere a valutazioni contestuali di più insegnamenti o per verificare settori specifici di preparazione. In ogni fase dell'esame ciascun candidato è valutato da almeno due componenti della commissione che possono procedere a valutazioni parziali relativamente al proprio ambito di competenza. Le commissioni di esame dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto di ogni singolo insegnamento; la lode è concessa all'unanimità. Il voto minimo per il	calendario degli esami devono essere comunicate dalle strutture didattiche con tempestività e rese note attraverso l'uso di ogni mezzo di comunicazione a disposizione 10. Possono essere componenti delle commissioni professori, anche a contratto, ricercatori, assegnisti o cultori della materia. Le strutture didattiche competenti stabiliscono annualmente l'elenco dei cultori della materia ammessi a svolgere la funzione di componente della commissione esaminatrice. 11. Le commissioni di valutazione del profitto sono approvate dal Consiglio del corso di studio e devono essere composte da almeno due membri. Le commissioni sono, di norma, presiedute dal responsabile dell'insegnamento e si riuniscono ogni qualvolta sia necessario procedere a valutazioni collegiali dei candidati. La prova deve svolgersi in forma pubblica. 12. Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per procedere a valutazioni contestuali di più insegnamenti o per verificare settori specifici di preparazione. In ogni fase dell'esame ciascun candidato è valutato da almeno due componenti della commissione che possono procedere a valutazioni parziali relativamente al proprio ambito di competenza. Le commissioni di esame dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto di ogni singolo insegnamento; la lode è concessa all'unanimità. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati nell'apposito verbale, firmato dal presidente della commissione. Se il candidato si ritira o viene respinto l'esame non compare sul suo <i>curriculum</i> di studi. Il candidato può ripetere in ogni tempo utile le prove risultate insufficienti. Nei casi in cui il numero dei candidati	
---	--	--

superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati nell'apposito verbale, firmato dal Presidente della Commissione. Se il candidato si ritira o viene respinto l'esame non compare sul suo curriculum di studi. Il candidato può ripetere in ogni tempo utile le prove risultate insufficienti. Nei casi in cui il numero dei candidati ritirati o respinti sia consistente, i dipartimenti possono predisporre corsi di sostegno o integrativi. Non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera. 13. Nelle more dell'adozione della firma digitale, il verbale cartaceo di cui al comma 12, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa dal Presidente della Commissione, deve essere trasmesso al dipartimento competente entro sette giorni dal completamento della sessione d'esame. Tale adempimento costituisce dovere didattico da parte dei docenti responsabili. 14. Una volta adottata la firma digitale, in ossequio alla disciplina vigente, la verbalizzazione avviene solo informaticamente ed il verbale di cui al comma 12 viene completato attraverso l'apposizione della firma digitale da parte del Presidente della Commissione, nel rispetto dei medesimi termini indicati al comma precedente. 15. I Consigli dei corsi di studio esercitano il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione. 16. La normativa e le procedure di dettaglio, nonché le tempistiche riguardanti le verifiche del profitto sono indicati nel regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	ritirati o respinti sia consistente, i Dipartimenti possono predisporre corsi di sostegno o integrativi. Non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera. 13. I Consigli dei corsi di studio esercitano il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.	
---	--	--

Art. 25 Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio 1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. 2. Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore di dipartimento su proposta del Presidente del Consiglio del corso di studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra professori di I e di II fascia, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento. 3. Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del dipartimento o dal Presidente del consiglio del corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, nonché professori dei Dipartimenti diversi da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i candidati, fatte salve le normative specifiche vigenti. 4. L'esame di laurea consiste di norma in un colloquio finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti il corso ovvero nella discussione di un elaborato scritto. 5. L'esame di laurea magistrale consiste nella discussione di una tesi scritta, redatta eventualmente anche in lingua straniera, sotto la guida di un docente con funzioni di relatore. Il relatore e l'eventuale correlatore potranno essere docenti di un precedente corso di laurea triennale.	Art. 25 Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio 1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. 2. Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del Consiglio del corso di studio. Esse sono composte, di norma, da almeno tre membri tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori. 3. Le funzioni di presidente delle commissioni sono svolte dal professore, di norma di prima fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente del Consiglio del corso di studio. Le commissioni giudicatrici delle prove finali possono essere integrate anche da docenti a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, nonché da professori dei Dipartimenti diversi da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i candidati e dai cultori della materia. 4. L'esame di laurea consiste, di norma, in un colloquio finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti il corso oppure nella redazione e, ove previsto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, nella discussione di un elaborato scritto. 5. L'esame di laurea magistrale consiste nella discussione di una tesi scritta, redatta eventualmente anche in lingua straniera, sotto la guida di un docente con funzioni di relatore. Il relatore e l'eventuale correlatore possono essere docenti di un precedente corso di laurea triennale. 6. Le commissioni di laurea e di laurea magistrale, ivi compresi quelli a ciclo unico, dispongono di centodieci punti. Il voto viene determinato sulla base del	
--	---	--

6. Le Commissioni di laurea e di laurea magistrale dispongono di centodieci punti. Il voto viene determinato sulla base del curriculum, integrato da eventuali corsi di eccellenza, e dell'esito dell'esame finale comprensivo delle prove integrative previste (di lingue, di informatica, etc.). Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi; unitamente al massimo dei voti può essere concessa all'unanimità la lode. 7. Le prove finali per il conseguimento dei titoli sono pubbliche. 8. All'ordinamento dei singoli corsi di studio spetta precisare ulteriori contenuti e modalità delle prove finali. Le condizioni di accesso, di attribuzione del voto e le procedure amministrative riguardanti le prove finali sono indicate nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	<i>curriculum</i>, integrato da eventuali corsi di eccellenza, e dell'esito dell'esame finale comprensivo delle prove integrative previste (di lingue, di informatica ecc.). Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi; unitamente al massimo dei voti può essere concessa all'unanimità la lode. 7. Le prove finali per il conseguimento dei titoli sono pubbliche. 8. All'ordinamento dei singoli corsi di studio spetta precisare le caratteristiche della prova finale, mentre al regolamento didattico dei corsi di studio le modalità di svolgimento della stessa. Le condizioni di accesso, di attribuzione del voto e le procedure amministrative riguardanti le prove finali sono indicate nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	
Art. 26 Commissioni paritetiche docenti-studenti 1. Presso ogni dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento e da un uguale numero di docenti designati dallo stesso Consiglio. Il professore più anziano nel ruolo assume la presidenza della Commissione. 2. La Commissione ha i seguenti compiti: a) monitora la regolare erogazione dell'offerta formativa e la qualità della didattica; b) vigila sul corretto svolgimento, da parte dei docenti, delle attività di servizio a beneficio degli studenti; c) esprime pareri sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; d) individua gli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a	Art. 26 Commissioni paritetiche docenti-studenti 1. Ogni Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti composta dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento e da un uguale numero di docenti, designati dal medesimo Consiglio. Nel caso in cui i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento non possano garantire la rappresentanza di tutti i corsi in seno alla Commissione paritetica, la rappresentanza è svolta dagli studenti eletti per i Consigli di corso di studio. Nel caso in cui non si possa seguire tale percorso, il Presidente del Consiglio di corso di studio individuerà i componenti della Commissione paritetica tra gli studenti iscritti al corso stesso, attraverso le modalità che il singolo corso di studio considererà più opportune, sentita la componente studentesca dei Consigli dei Dipartimenti di riferimento e ove necessario il Consiglio degli Studenti.	

livello di singole strutture; e) propone al Nucleo di valutazione indicazioni per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche; f) svolge attività informativa inerente le politiche di qualità adottate dell'Ateneo a favore degli studenti; g) verifica che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sui corsi di studio siano utilizzati in modo efficace nell'ambito dell'attuazione delle politiche di qualità; h) esprime pareri in merito alle disposizioni dei regolamenti didattici dei dipartimenti o dei corsi di studio relative alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche; i) verifica che l'Ateneo renda effettivamente disponibili al pubblico ogni informazione quantitativa e qualitativa su ciascun corso di studio offerto. 3. La Commissione dura in carica due anni.	La composizione della Commissione così individuata deve essere formalizzata dal Consiglio di Dipartimento. 2. La Commissione, presieduta dal professore più anziano nel ruolo, svolge i seguenti compiti: a) monitora la regolare erogazione dell'offerta formativa e la qualità della didattica; b) vigila sul corretto svolgimento, da parte dei docenti, delle attività di servizio a beneficio degli studenti; c) esprime pareri sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; d) individua gli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture; e) propone al Nucleo di valutazione indicazioni per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche; f) svolge attività informativa inerente le politiche di qualità adottate dall'Università a favore degli studenti; g) verifica che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sui corsi di studio siano utilizzati in modo efficace nell'ambito dell'attuazione delle politiche di qualità; h) esprime pareri in merito alle disposizioni dei regolamenti didattici dei Dipartimenti o dei corsi di studio relative alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche; i) verifica che l'Ateneo renda effettivamente disponibile al pubblico ogni informazione quantitativa e qualitativa su ciascun corso di studio offerto. 3. La Commissione è costituita con decreto del Rettore e dura in carica due anni, fatte salve le	
---	--	--

	scadenze del mandato elettivo della componente studentesca.	
TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI Art. 27 Tutela dei diritti degli studenti 1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio, anche in relazione alle previsioni contenute nel Codice etico d'Ateneo, è di competenza del Rettore. 2. Sulle istanze concernenti la tutela dei diritti degli studenti il Rettore può avvalersi del parere del Senato accademico e dei Consigli delle strutture didattiche competenti. 3. I provvedimenti rettorali conseguenti sono definitivi.	TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI Art. 27 Tutela dei diritti degli studenti 1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio, anche in relazione alle previsioni contenute nel Codice etico d'Ateneo, è di competenza del Rettore. 2. Sulle istanze concernenti la tutela dei diritti degli studenti il Rettore può avvalersi del parere del Senato accademico e dei consigli delle strutture didattiche competenti. 3. I provvedimenti rettorali conseguenti sono definitivi.	
Art. 28 Sanzioni disciplinari a carico degli studenti 1. Le sanzioni disciplinari a carico degli studenti sono irrogate dal Rettore, in conformità alla normativa vigente. 2. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo principi di proporzionalità e gradualità, sono le seguenti: a) ammonizione, verbale o scritta; b) interdizione temporanea da una o più attività didattiche; c) sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni; d) esclusione temporanea dall'Università. 3. Lo studente deve essere informato per iscritto del procedimento disciplinare a suo carico, con contestazione dell'addebito entro trenta giorni dalla conoscenza dell'infrazione, e può presentare le sue difese anche per iscritto. 4. Il Rettore decide in via definitiva entro sessanta	Art. 28 Sanzioni disciplinari a carico degli studenti 1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio del Dipartimento interessato e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze di legge. 2. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo principi di proporzionalità e gradualità, sono le seguenti: a) ammonizione, verbale o scritta; b) interdizione temporanea da una o più attività didattiche; c) sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni; d) sospensione temporanea dall'Università. 3. La sanzione di cui al comma 2 lettera a) è irrogata dal Rettore.	

giorni dalla contestazione dell'addebito. 5. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e trascritti nei fogli di congedo. 6. La sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università non può superare i tre anni dall'emanazione del provvedimento del Rettore. 7. Nei casi di trasferimento dello studente da altri atenei, l'Università applica le eventuali sanzioni disciplinari disposte dall'ateneo di provenienza.	4. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 lettere b) e c) spetta al Consiglio del Dipartimento interessato, in seguito a relazione del Rettore; avverso la deliberazione del Consiglio del Dipartimento lo studente può appellarsi al Senato accademico. 5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 2 lettera d), come pure di quelle di cui alle lettere b) e c) quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Dipartimenti, è di competenza del Senato accademico in seguito a relazione del Rettore. 6. Lo studente deve essere informato per iscritto del procedimento disciplinare elevato a suo carico, con contestazione dell'addebito entro trenta giorni dalla conoscenza dell'infrazione; può chiedere di essere sentito e presentare le sue difese anche con memorie scritte. 7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito. 8. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e trascritti nei fogli di congedo; dell'applicazione della sanzione di cui al comma 2 lettera d) è data comunicazione a tutte le università italiane. 9. La sanzione disciplinare della sospensione temporanea dall'Università non può superare i tre anni dall'emanazione del provvedimento del Senato accademico. 10. Nei casi di trasferimento dello studente da altri atenei, l'Università applica le eventuali sanzioni disciplinari disposte dall'ateneo di provenienza.	
Art. 29 Orientamento e tutorato 1. Le attività di orientamento sono volte a mettere a disposizione dello studente le informazioni necessarie a facilitarne le scelte nella fase antecedente l'ingresso in Università, durante il percorso universitario, nella	Art. 29 Orientamento e tutorato 1. Le attività di orientamento sono volte a mettere a disposizione dello studente le informazioni necessarie a facilitarne le scelte nella fase antecedente l'ingresso in Università, durante il percorso universitario, nella	

fase immediatamente successiva alla conclusione dello stesso e precedente l'entrata nel mondo del lavoro. 2. Nel perseguimento di tali obiettivi l'Ateneo effettua: a) attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori, tramite convenzioni con le strutture scolastiche; b) corsi di formazione per docenti delle scuole superiori; c) attività di orientamento agli studenti iscritti per facilitare il loro inserimento nella vita universitaria; d) corsi di formazione permanente, corsi di preparazione agli esami di Stato e di introduzione al mondo del lavoro e delle professioni; e) rilevazioni periodiche sull'occupazione dei laureati. 3. Le attività di tutorato sono volte a integrare la formazione culturale degli studenti favorendone la proficua partecipazione alle normali attività didattiche. I servizi di tutorato si svolgono sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche. 4. Fermi restando i compiti istituzionali dei singoli docenti, le attività di tutorato possono essere svolte in ambiti delimitati e specifici anche da figure diverse e in particolare da: a) esperti esterni soprattutto per quanto riguarda esercitazioni e corsi di sostegno nei settori dell'informatica, delle lingue e delle discipline che registrano maggiori difficoltà di apprendimento; b) giovani laureati (senior tutor) con il compito di assistere alle singole lezioni per facilitare i rapporti con il docente e organizzare gruppi di lavoro durante il corso; c) dottori di ricerca e assegnisti di ricerca per	fase immediatamente successiva alla conclusione dello stesso al fine di agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro. 2. Nel perseguimento di tali obiettivi l'Ateneo effettua: a) attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori, tramite convenzioni con le strutture scolastiche; b) corsi di formazione per docenti delle scuole superiori; c) attività di orientamento agli studenti iscritti per facilitare il loro inserimento nella vita universitaria; d) corsi di formazione permanente, corsi di preparazione agli esami di Stato e di introduzione al mondo del lavoro e delle professioni; e) attività di orientamento in uscita agli studenti laureati per facilitare il loro inserimento nella vita lavorativa; f) rilevazioni periodiche sull'occupazione dei laureati. 3. Le attività di tutorato sono volte a integrare la formazione culturale degli studenti favorendone la proficua partecipazione alle normali attività didattiche. I servizi di tutorato si svolgono sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche. 4. Fermi restando i compiti istituzionali dei singoli docenti, le attività di tutorato possono essere svolte in ambiti delimitati e specifici anche da figure diverse e in particolare da: a) esperti esterni soprattutto per quanto riguarda esercitazioni e corsi di sostegno nei settori dell'informatica, delle lingue e delle discipline che registrano maggiori difficoltà di apprendimento; b) giovani laureati (<i>senior tutor</i>) con il compito di assistere alle singole lezioni per facilitare i rapporti con il docente e organizzare gruppi di lavoro durante il corso; c) dottori di ricerca e assegnisti di ricerca per svolgere	
---	---	--

svolgere corsi di recupero, anche estivi, oltre ad attività didattiche integrative e rilevazioni statistiche sull'efficacia dell'offerta formativa. 5. L'Ateneo, per le funzioni di programmazione, di sostegno e di coordinamento delle attività relative all'orientamento e al tutorato, si avvale di apposite strutture amministrative. Le relative attività vengono svolte nel rispetto delle differenze e specificità dei Dipartimenti e dei corsi di studio ad essi afferenti. 6. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie, anche con azioni mirate a garantire e tutelare il diritto degli studenti disabili a partecipare a tutte le attività dell'Ateneo e a fruire pienamente dei relativi servizi.	corsi di recupero, anche estivi, oltre ad attività didattiche integrative e rilevazioni statistiche sull'efficacia dell'offerta formativa. 5. L'Ateneo, per le funzioni di programmazione, di sostegno e di coordinamento delle attività relative all'orientamento e al tutorato, si avvale di apposite strutture amministrative. Le relative attività vengono svolte nel rispetto delle differenze e specificità dei Dipartimenti e dei corsi di studio ad essi afferenti. 6. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie, anche con azioni mirate a garantire e tutelare il diritto degli studenti disabili a partecipare a tutte le attività dell'Ateneo e a fruire pienamente dei relativi servizi.	
Art. 30 Piani di studio individuali 1. Le strutture didattiche possono prevedere, oltre ai piani di studio statutari, piani di studio articolati in indirizzi o in opzioni chiaramente prefissate tra cui lo studente esercita la propria facoltà di scelta. 2. Lo studente può orientare autonomamente, sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, il proprio percorso didattico che può essere riformulato secondo le modalità previste nell'ordinamento didattico del rispettivo corso di studio. Il piano di studio viene periodicamente monitorato per via telematica dagli uffici amministrativi in sede di registrazione dei crediti acquisiti. 3. Le modalità e i termini per la presentazione del piano di studio sono indicati nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	Art. 30 Piani di studio individuali 1. Le strutture didattiche possono prevedere, oltre ai piani di studio statutari, piani di studio articolati in indirizzi o in opzioni chiaramente prefissate tra cui lo studente esercita la propria facoltà di scelta. 2. Lo studente può orientare autonomamente, sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, il proprio percorso didattico che può essere riformulato secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corrispondente corso di studio. Il piano di studio viene periodicamente monitorato per via telematica dagli uffici amministrativi in sede di registrazione dei crediti acquisiti. 3. Le modalità e i termini per la presentazione del piano di studio sono indicati nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. 4. Lo studente può inserire nel proprio piano di studio,	

	previa approvazione da parte del Consiglio del corso, insegnamenti non previsti per il conseguimento del titolo. I medesimi insegnamenti non entrano nel computo della media di laurea. Lo studente può inserire nel piano di studi come esami in sovrannumero, di norma, fino ad un massimo del 10% di CFU previsti dal corso di studio.	
Art. 31 Stage 1. Lo stage è un periodo di formazione o perfezionamento trascorso presso un'azienda o un ente pubblico o privato per acquisire la preparazione professionale necessaria attraverso l'esperienza diretta in un contesto lavorativo. 2. L'Ateneo garantisce per il tramite dei propri uffici amministrativi il coordinamento e la realizzazione delle iniziative di stage richieste dalle strutture didattiche, al fine di favorire e promuovere l'utilizzazione da parte degli studenti di tale opportunità formativa.	Art. 31 Stage 1. Lo stage è un periodo di formazione o perfezionamento trascorso presso un'azienda o un ente pubblico o privato utile ad acquisire la preparazione professionale necessaria, attraverso l'esperienza diretta in un contesto lavorativo. 2. L'Ateneo garantisce per il tramite dei propri uffici amministrativi il coordinamento e la realizzazione delle iniziative di stage richieste dalle strutture didattiche, al fine di favorire e promuovere l'utilizzazione da parte degli studenti di tale opportunità formativa, che assume anche una connotazione di orientamento al lavoro.	
Art. 32 Certificazioni e titoli 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, i documenti richiesti dagli interessati sono rilasciati nel rispetto della disciplina generale in tema di tutela dei dati personali. 2. La regolamentazione di dettaglio e le procedure per il rilascio dei certificati e dei titoli sono indicate nel regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	Art. 32 Certificazioni e titoli 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, i documenti richiesti dagli interessati sono rilasciati nel rispetto della disciplina generale in tema di tutela dei dati personali. 2. La regolamentazione di dettaglio e le procedure per il rilascio dei certificati e dei titoli sono indicate nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	
Art. 33 Studenti a tempo pieno e a tempo parziale 1. L'Università, nel quadro di un impegno formativo	Art. 33 Studenti a tempo pieno e a tempo parziale 1. L'Ateneo, nel quadro di un impegno formativo volto	

volto a tenere conto della effettiva diversificazione della figura dello studente, verificata l'eventuale e documentata attività lavorativa svolta, può decidere di attuare, nel rispetto delle esigenze funzionali dei singoli corsi, tassazioni e contribuzioni differenziate per gli studenti a tempo pieno e per gli studenti a tempo parziale. La disciplina di dettaglio è contenuta nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	a tenere conto della effettiva diversificazione della figura dello studente, può decidere di attuare, nel rispetto delle esigenze funzionali dei singoli corsi, tassazioni e contribuzioni differenziate per gli studenti a tempo pieno e per gli studenti a tempo parziale. La disciplina di dettaglio è contenuta nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti.	
Art. 34 Valutazione della didattica 1. L'Università si dota di un sistema certificato di accertamento della qualità dei propri corsi di studio. 2. L'Università attiva e sviluppa le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi. A tal fine somministra e raccoglie i questionari contenenti il parere degli studenti, dei laureandi, dei laureati e dei docenti sulle attività didattiche ed i servizi erogati. Tale forma di valutazione della qualità è svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni consiglio di corso di studio deve avviare ulteriori attività di autovalutazione, al fine di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso di studi seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione ed al grado di fruizione di strutture e laboratori, oltre all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi. La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei consigli di corso e dei Dipartimenti competenti e di relazioni sono trasmesse al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, unitamente alle eventuali	Art. 34 Valutazione della didattica 1. L'Ateneo si uniforma al sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti e assicura il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. L'Ateneo attiva e sviluppa le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi. A tal fine somministra e raccoglie i questionari contenenti il parere degli studenti, dei laureandi, dei laureati e dei docenti sulle attività didattiche e i servizi erogati. Tale forma di valutazione della qualità è svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni Consiglio di corso di studio deve avviare ulteriori attività di autovalutazione, al fine di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso di studi seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, oltre all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi. La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei	

proposte di intervento migliorativo.	Consigli di corso e dei Dipartimenti competenti, oltre che oggetto di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, unitamente alle eventuali proposte di interventi migliorativi.	
Art. 35 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica 1. L'Ateneo mette a punto ogni forma di comunicazione che consenta la più efficace diffusione delle conoscenze relative all'offerta didattica. Ogni informazione relativa a orari delle lezioni, aule, orari di ricevimento dei docenti e date degli esami vengono resi noti tempestivamente nelle pagine dedicate del sito web, oltre che attraverso l'uso delle bacheche informative. 2. L'Ateneo cura periodicamente la pubblicazione di guide o di altri materiali, prevalentemente in formato digitale, al fine di agevolare l'orientamento degli studenti durante il percorso di studi.	Art. 35 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica 1. L'Ateneo mette a punto ogni forma di comunicazione che consenta la più efficace diffusione delle conoscenze relative all'offerta didattica. Ogni informazione relativa a orari delle lezioni, aule, orari di ricevimento dei docenti e date degli esami vengono resi noti tempestivamente nelle pagine dedicate del sito <i>web</i> istituzionale, oltre che attraverso l'uso delle bacheche informative. 2. L'Ateneo cura periodicamente la pubblicazione di guide o di altri materiali, prevalentemente in formato digitale, al fine di agevolare l'orientamento degli studenti in ingresso, <i>in itinere</i> e in uscita.	
Art. 36 Riconoscimento di studi compiuti all'estero 1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea. 2. L'Ateneo favorisce altresì la mobilità studentesca nel rispetto del principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi comunitari e dalle convenzioni stipulate con le università di altri Paesi, oltre a garantire il supporto organizzativo e logistico agli scambi internazionali di studenti e docenti. 3. Lo studente che desidera frequentare parti del proprio corso di studio all'estero può fare domanda al Rettore nei termini previsti dalla disciplina di riferimento allegando la documentazione necessaria	Art. 36 Riconoscimento di studi compiuti all'estero 1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ateneo aderisce, per tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea e favorisce la mobilità internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, in ordine ai programmi e alle convenzioni stipulate con le università di Paesi esteri, garantendo il supporto organizzativo agli scambi internazionali di studenti. 2. Le attività formative svolte all'estero nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere, ovvero con centri di ricerca, possono avere il pieno riconoscimento accademico come corrispondenti, ovvero sostitutive, di analoghe o affini attività presso il corso di studio a cui lo studente è iscritto, purché compiute nel rispetto delle norme di cui	

alla dichiarazione preventiva di riconoscimento. 4. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere ovvero con centri di ricerca, sono riconosciute valide ai fini della carriera scolastica e possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché compiute nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche delle competenti strutture didattiche interessate. 5. Possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero: - la frequenza di corsi di insegnamento; - il superamento di esami di profitto; - le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero; - le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di Specializzazione e di Dottorato, secondo le determinazioni dell'organo collegiale competente per il corso di studio al quale è iscritto lo studente interessato.	al presente articolo e delle determinazioni specifiche delle strutture didattiche interessate. 3. Possono essere riconosciute come attività di formazione e di studio svolte all'estero: a) la frequenza di corsi di insegnamento; b) il superamento di esami di profitto; c) il lavoro di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente presso la sede estera; d) le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di Dottorato, secondo le determinazioni dell'organo collegiale competente per il corso di studio al quale è iscritto lo studente interessato. 4. Nel rispetto dei principi stabiliti dai commi precedenti, la determinazione e il riconoscimento dei periodi di studio e formazione compiuti all'estero sono disciplinati in apposito regolamento.	
---	--	--

6. La determinazione dei crediti acquisibili a seguito dello svolgimento delle predette attività svolte all'estero è di competenza dell'organo collegiale competente per il corso di studio al quale è iscritto lo studente interessato 7. Le attività didattiche sostenute presso istituti legalmente riconosciuti dell'Unione Europea, in applicazione delle direttive comunitarie e nel rispetto del sistema ECTS, vengono riconosciute automaticamente in caso di corrispondente o analoga denominazione mentre in caso di diversa denominazione sono applicati, per quanto possibile, dagli uffici competenti gli stessi criteri di riconoscimento e di equivalenza per settore utilizzati per le Università italiane secondo le classificazioni degli insegnamenti già elaborate dal CUN. Ove anche questo criterio risulti non applicabile, l'attività didattica è comunque considerata utile nell'ambito dei corsi liberi o opzionali e nel rispetto e in proporzione dei crediti effettivamente conseguiti. Nel caso di esami di lingue o di informatica reiterati si tiene conto, per il livello del riconoscimento, dei parametri internazionali riconosciuti. Gli organi collegiali competenti per il corso di studio al quale è iscritto lo studente interessato riconoscono i crediti acquisiti e i voti conseguiti anche sulla base di tabelle di equiparazione. Le procedure per il riconoscimento sono indicate nel Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. 8. Al fine di riconoscere il programma di studio effettuato all'estero, ed i relativi crediti, esso deve essere stato preventivamente convalidato dalla struttura competente. Il riconoscimento degli studi e		
---	--	--

dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non disposto dalla normativa vigente, avviene in base al principio di reciprocità. Nel caso di riconoscimento dell'attività di studio e degli esami sostenuti all'estero, può essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo al primo, con immediata possibilità di svolgimento degli esami mancanti. 9. Lo studente che abbia frequentato corsi presso un'università straniera nel quadro di uno specifico accordo può, previa domanda scritta indirizzata al Rettore, chiedere un prolungamento del soggiorno di studi presso la stessa o altra università straniera. 10. Lo studente che abbia ottenuto il prolungamento del proprio soggiorno di studio all'estero può usufruire di un rinnovo della borsa anche in misura ridotta limitatamente alle disponibilità di bilancio. 11. Lo studente che nel periodo di prolungamento del proprio soggiorno di studio all'estero si trovi a versare le tasse di iscrizione presso la sede universitaria estera, può godere di una corrispondente riduzione delle tasse e contributi dovuti all'Università di Macerata.		
Art. 37 Decadenza, interruzione degli studi 1. L'università non applica l'istituto della decadenza dagli studi. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere limitazioni alla validità degli esami già sostenuti e delle firme di frequenza già acquisite da parte di studenti che non abbiano compiuto atti di carriera da più di otto anni accademici. 2. In caso di rinuncia formale agli studi, al momento dell'iscrizione gli studenti possono chiedere all'organo accademico competente il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.	Art. 37 Decadenza e rinuncia agli studi 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in merito alla decadenza dallo status di studente per le carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'ordinamento previgente al d.m. n. 509/1999, l'Ateneo non applica l'istituto della decadenza nei confronti delle carriere degli studenti iscritti a corsi di studio istituiti ai sensi del d.m. n. 509/1999 e del d.m. n. 270/2004. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 20 comma 10, i regolamenti dei corsi di studio possono tuttavia prevedere limitazioni alla validità degli esami già sostenuti da parte di studenti che non abbiano	

	compiuto atti di carriera da più di otto anni accademici. 2. Nel caso di rinuncia agli studi e successiva nuova iscrizione ai corsi di laurea dell'Ateneo, il Consiglio della struttura didattica competente può valutare, su istanza dell'interessato, il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.	
Art. 38 Norme transitorie e finali 1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web di Ateneo. 2. Del presente regolamento fa parte l'elenco delle strutture didattiche e dei corsi di studio istituiti ed attivati presso l'Ateneo. Tale elenco è periodicamente rivisto anche in considerazione della efficacia e della efficienza dei singoli corsi e delle modifiche eventualmente intervenute nei relativi ordinamenti didattici. 3. L'Università assicura agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, nel rispetto degli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, e consente loro la possibilità di optare, a domanda, per l'iscrizione ai corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti. 4. Per quanto non indicato relativamente alle procedure amministrative relative alla gestione delle carriere degli studenti si rinvia all'apposito Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. 5. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento didattico emanato con D.R. 1200 del 28	Art. 38 Disposizioni transitorie e finali 1. L'Ateneo assicura agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, nel rispetto degli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, e consente loro la possibilità di optare, a domanda, per l'iscrizione ai corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti. 2. Le strutture didattiche dell'Ateneo sono approvate dagli organi competenti e risultano da apposita banca dati ministeriale. 3. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento l'elenco dei corsi di studio istituiti e attivati presso l'Ateneo. Tale elenco è periodicamente rivisto anche in considerazione della efficacia e della efficienza dei singoli corsi e delle modifiche eventualmente intervenute nei relativi ordinamenti didattici. 4. Per quanto non indicato in merito alle procedure amministrative relative alla gestione delle carriere degli studenti è fatto rinvio al Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti. 5. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il Regolamento didattico emanato con d.r. n. 34 del 30 gennaio 2014.	

novembre 2008 ed abroga eventuali norme regolamentari in contrasto con esso.		
--	--	--